



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 26.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 12.6.2001 il ricorrente stipulava un contratto di mutuo a tasso non fisso dell'importo originario di Lit. 120 milioni, rimborsabile in 15 anni mediante rate mensili.

Il 5.10.2009, "valendosi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445", il ricorrente inviava con raccomandata, anticipata a mezzo fax, apposita autocertificazione a mezzo della quale dichiarava il possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'art. 2 del D.L. 185/2008 (c.d. *decreto anticrisi*).

Con reclamo dell'8.3.2010, il mutuatario affermava di non aver avuto *nessun riscontro* da parte dell'intermediario *né alcun rimborso* in suo favore e chiedeva alla mutuante di provvedere al più presto *al rimborso della quota parte di rate prevista dal citato decreto*.

Con nota del 27.4.2010, il resistente riscontrava il reclamo, comunicando che "l'autocertificazione, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, avrebbe dovuto essere inviata in originale e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore", ma comunicava di non poter accogliere la richiesta di rimborso "non essendo pervenuta la documentazione necessaria all'applicazione" del decreto in parola.



Il ricorrente ha ribadito le circostanze descritte nel reclamo, puntualizzando che, a differenza di quanto asserito dall'intermediario nel riscontro del 27.4.2010, l'autocertificazione era stata *"inviata anche a mezzo raccomandata"*, sostenendo che *"l'autocertificazione inviata [alla mutuante] era in originale e recava la sottoscrizione autografa"*. La parte ha quindi chiesto all'Arbitro *"di accertare il [suo] diritto a beneficiare della normativa"* in parola e, di conseguenza, *"il corrispondente obbligo"* del convenuto *"di concedere"* il beneficio.

L'intermediario ha confermato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal ricorrente non era stata corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e *"non poteva pertanto essere considerata valida ai fini dell'applicazione"* del D.L.185/2008. In relazione a tanto, il convenuto, non ritenendo sussistenti responsabilità allo stesso imputabili, ha chiesto all'Arbitro di *"respingere il ricorso, perché infondato"*.

DIRITTO

In relazione al caso di specie, è innanzitutto da rilevare come si ricada nel campo dei cc.dd. finanziamenti misti (in parte cioè a tasso variabile, in parte a tasso fisso). Infatti, l'art. 3 del contratto di mutuo prevede per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la data di decorrenza del piano di ammortamento e per le prime due rate *"un tasso di interesse determinato in misura fissa. Le agevolazioni invocate sono state ritenute applicabili anche a tale tipo di finanziamento (Collegio ABF di Roma 339/10 e Collegio ABF di Napoli 1143/10).*

Ciò premesso, ai fini della reiezione del ricorso, la mutuante ha sostenuto di non aver accolto la richiesta di ammissione ai benefici ex d.l. 185/2008 della controparte, non avendo ritenuto idonea la relativa documentazione per la mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. In altri termini, l'intermediario non ha ritenuto la mancata allegazione del documento di identità un vizio sanabile mediante integrazione successiva.

Al riguardo, vi è da rilevare che l'art. 38, comma 3, del d.p.r. 445/2000 prevede che *"le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre ad organi della amministrazione pubblica e ai gestori e esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo"*.

In relazione a tale norma, il Collegio ABF di Roma ha ritenuto, in un caso in cui il mutuatario aveva presentato istanza di accesso ai benefici del decreto senza addirittura accludere la prevista autocertificazione, che la produzione tardiva di quest'ultima, non impedisse l'applicazione dei benefici medesimi, trattandosi di carenza comunque sanabile successivamente (Collegio ABF di Roma n. 504/2010).

Anche ove si voglia prescindere da tale precedente decisione, è da tenere presente come la stessa giurisprudenza amministrativa si dimostri oscillante circa la rilevanza dell'allegazione all'istanza della fotocopia di un valido documento. Mentre il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2478 del 4.5.2006) ed il TAR Sicilia Catania (n. 52 del 13.1.2003) hanno ritenuto non rimediabile in un secondo momento la mancata allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva, il TAR Piemonte (n. 653 del 7.6.2000) ha reputato sussistente, in tal caso, una mera irregolarità formale, sanabile su invito del responsabile del procedimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pare il caso di sottolineare come tale giurisprudenza riguardi, comunque, i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, mentre, nel caso qui in discussione, l'autocertificazione era richiesta nel contesto di un rapporto di natura privatistica. In tali rapporti, principio fondamentale e consolidato è quello della "correttezza" e "buona fede", in virtù del quale "ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio" (cfr. Cass. n. 3775 del 20.4.1994 e , anche di recente, Cass. n. 1618 del 22.1.2009).

Si deve, quindi, ritenere che, nel quadro del comportamento collaborativo impostogli da un simile principio, posto anche a base della normativa di trasparenza di cui alle Disposizioni della Banca d'Italia del luglio 2009, l'intermediario avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente, mettendo sull'avviso il cliente richiedente, onde consentirgli di usufruire della normativa invocata – nei limiti, ovviamente, in cui essa risulti effettivamente atta a porlo in condizioni di maggiore favore rispetto al trattamento contrattualmente praticatogli – integrando la documentazione presentata inizialmente in modo carente (e non può mancarsi di rilevare come l'intermediario resistente abbia chiarito al cliente la carenza della documentazione solo dopo diversi mesi dalla relativa presentazione ed a fini meramente reiettivi della richiesta di usufruire dei benefici di legge).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara il diritto del cliente di "beneficiare della normativa" di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI